



MTC

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SVIZZERA

# Direttive di etica deontologica

aprile 2018

## Indice

<b>Obblighi nei confronti del paziente.....</b>	<b>3</b>
Obbligo di accuratezza .....	3
Tariffe.....	4
Dati del paziente.....	4
Conferimento di obblighi professionali.....	6
Assenza dallo studio .....	6
Aggiornamento professionale continuo.....	6
<b>Limitazioni etiche nel rapporto con il paziente .....</b>	<b>6</b>
Rapporti inadeguati con il paziente .....	6
<b>Obblighi previsti per legge.....</b>	<b>7</b>
Consenso del paziente.....	7
Consenso di pazienti minorenni.....	8
Riservatezza.....	8
Divulgazione senza consenso .....	8
<b>Obblighi commerciale.....</b>	<b>9</b>
Disposizioni relative alla pubblicità.....	9
Affissione e distribuzione di materiale pubblicitario .....	10
Attività di tipo finanziario e commerciale .....	10
<b>Obblighi per gli studi che propongono più discipline specialistiche .....</b>	<b>10</b>
Adesione ad altre organizzazioni professionali .....	10
Pratica di altre terapie .....	11
Utilizzo di altre tecniche, complementi o apparecchiature aggiuntive ai metodi della Medicina Tradizionale Cinese .....	11
Utilizzo del titolo di dottore .....	11
Trattamento di animali.....	11
<b>Rapporti con i colleghi .....</b>	<b>12</b>
Rapporti con altri terapeuti.....	12
Rapporti con i medici .....	13
Critiche ad altri terapeuti .....	13
Perplessità riguardo al comportamento di altri terapeuti .....	13
<b>Obblighi in qualità di docente.....</b>	<b>11</b>
Conferenze aperte al pubblico.....	11
Assistenti e osservatori .....	12
Ricerca .....	12
<b>ALLEGATO 1 / Direttive per il trattamento del pazienti.....</b>	<b>14</b>
Fatturare mediante codice RCC.....	14
Metodo terapeutico, frequenza e durata .....	14
Trattamenti paralleli / trattamento simultaneo di più pazienti .....	15
Scelta e combinazione del metodo terapeutici.....	15

Le direttive di etica deontologica della Associazione Professionale Svizzera di MTC si basano sul "Code of Conduct" della ETCMA. Le disposizioni giuridiche della Confederazione e dei cantoni prevalgono sulle presenti direttive.

Sebbene il testo si rivolga a un pubblico sia maschile che femminile, per conferire maggiore fluidità si userà solo la forma maschile.

## OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PAZIENTE

### Obbligo di accuratezza

1. Il terapeuta di MTC ha il dovere di mantenere un elevato livello di assistenza, competenza e condotta etica nei confronti del paziente.
2. Il rapporto tra il terapeuta di MTC e il paziente è analogo a quello tra qualsiasi altro professionista e il proprio cliente. Quest'ultimo ripone interamente e fondatamente la propria fiducia nel terapeuta di MTC in quanto esperto nella propria disciplina. Il terapeuta non deve abusare in alcun modo della fiducia del paziente ed è tenuto a non fare discriminazioni fondate sulla provenienza, la razza o la religione.
3. Ogni paziente in consultazione da un terapeuta di MTC può aspettarsi che quest'ultimo:
  - a) dia la priorità al trattamento terapeutico
  - b) ascolti con attenzione e tratti con riservatezza il contenuto della conversazione
  - c) spieghi la diagnosi nel modo più chiaro possibile, assicurandosi che il paziente abbia capito
  - d) descriva con chiarezza la tipologia e l'obiettivo del trattamento proposto
  - e) rispetti l'autonomia del paziente e ne favorisca la libertà di scelta
  - f) fornisca un recapito per essere contattato al di fuori dell'orario di consultazione
4. Nello svolgere il trattamento il terapeuta di MTC deve:
  - a) esaminare in modo approfondito lo stato di salute del paziente mediante esami e test appropriati
  - b) saper valutare le proprie competenze senza cercare di oltrepassarne i limiti
  - c) ove opportuno e con il consenso dello stesso, trasmettere informazioni rilevanti sul paziente al personale sanitario che lo ha in cura
  - d) se necessario, consultare altri specialisti e indirizzare il paziente verso di essi per eseguire esami o trattamenti terapeutici
  - e) registrare in modo esatto e completo i dati del paziente
  - f) verificare il decorso del trattamento a intervalli regolari e valutare se sia opportuno proseguire la terapia

- g) qualora la Medicina Tradizionale Cinese non risulti più idonea a trattare il problema del paziente, esortarlo a ricercare tempestivamente altre forme di trattamento medico
- h) accorgendosi di aver commesso un errore, reagire tempestivamente e in modo adeguato informando immediatamente l'organizzazione professionale per avere una consulenza o un parere su come procedere ([info@tcm-fachverband.ch](mailto:info@tcm-fachverband.ch))
- i) reagire tempestivamente e documentare qualsiasi disturbo o reazione al trattamento da parte del paziente.

### Tariffe

- 5. La consultazione tra il paziente e il terapeuta di MTC dà luogo a un rapporto contrattuale, il che prevede generalmente il pagamento di un onorario da parte del paziente. Anche laddove questo non avvenga o qualora non sussista un rapporto contrattuale (ad es. in caso di emergenza), il terapeuta ha l'obbligo di mantenere lo standard di trattamento auspicabile per un professionista di Medicina Tradizionale Cinese.
- 6. Il paziente deve ottenere informazioni chiare sui costi del trattamento iniziale e successivo. Il terapeuta di MTC ottimizza costantemente la terapia, valutando inoltre il rapporto tra costi e benefici della metodica prescelta - ciò senza mai sottovalutare o trascurare il benessere del paziente. Il ricorso a metodiche o a trattamenti terapeutici superflui è scorretto e contro gli interessi del paziente e del fornitore di prestazioni, ossia dell'intera collettività. Tale comportamento rappresenta inoltre una grave infrazione alle presenti direttive.

### Dati del paziente

- 7. Il terapeuta di MTC deve inserire nella cartella clinica del paziente dati chiari, completi, aggiornati, comprensibili, e specificarne la data. La cartella deve contenere i seguenti elementi:
  - a) dati personali (nome e cognome, indirizzo, numero di telefono e data di nascita)
  - b) disturbi e i sintomi indicati dal paziente
  - c) dati essenziali relativi all'anamnesi (storia clinica) individuale e familiare
  - d) allergie o altre precauzioni da osservare
  - e) i risultati clinici e la diagnosi secondo i principi della Medicina Cinese
  - f) la data e l'oggetto di consultazioni e telefonate intercorse tra il terapeuta e il paziente e i suoi familiari; i trattamenti eseguiti; la lista dei farmaci consigliati e rilasciati nonché i dettagli relativi al caso clinico, inclusi i riscontri sul decorso della terapia
  - g) le informazioni e i suggerimenti dati al paziente, in particolare se lo si indirizza verso altri specialisti
  - h) considerazioni importanti sul progetto terapeutico e sulla diagnosi differenziale in parole chiave

- i) altri approfondimenti rilevanti (contatti con altri terapeuti, diagnosi mediche mostrate dal paziente, referti di laboratorio, ecc.)
  - j) decisioni prese in accordo con il paziente
  - k) eventuali esclusioni di responsabilità
  - l) documenti attestanti il consenso del paziente alle proposte terapeutiche o il consenso dei familiari più stretti, nonché il consenso a prendere contatti con il medico di base o altri specialisti.
8. Il terapeuta di MTC è obbligato per legge a conservare i dati del paziente per una durata prevista dalla legge cantonale e per almeno i 10 anni successivi all'ultimo contatto. Anche i dati registrati in formato elettronico dovranno essere conservati in modo leggibile.
9. I dati e la documentazione relativa al paziente sono di sua proprietà e devono essere conservati dal terapeuta di MTC per motivi legali. Il paziente può richiedere una copia dei propri documenti.  
Qualora egli esiga l'originale della cartella clinica e rifiuti che il terapeuta ne conservi una copia, quest'ultimo dovrà richiedere una dichiarazione scritta nella quale il paziente lo scioglie espressamente dall'obbligo di conservazione previsto dalla legge, rinunciando ai diritti derivanti dal rapporto terapeutico.
10. La conservazione dei documenti originali è importante soprattutto in caso di vendita o acquisto dello studio professionale. Pur essendo in possesso del consenso del paziente, il terapeuta di MTC dovrà trasmettere solo le copie della cartella clinica e non l'originale. Egli deve inoltre accertarsi che il paziente sia sempre al corrente dei trattamenti in corso, delle terapie applicabili e disponibili, nonché della conservazione sicura e dell'ubicazione dei dati che lo riguardano.
11. Al terapeuta di MTC non è consentito usufruire delle conoscenze acquisite grazie al paziente e ai dati che lo riguardano in un contesto diverso da quello terapeutico o per trarne vantaggi personali o professionali.
12. I dati del paziente devono essere sempre trattati in modo sicuro e con riservatezza. Si devono soddisfare i requisiti della Confederazione e del cantone, inclusa l'osservanza delle disposizioni relative ai dati elettronici.
13. La distruzione dei dati e della documentazione relativa al paziente deve avvenire in conformità alle disposizioni vigenti. Il momento e le modalità di distruzione possono essere oggetto di regolamentazione; in caso contrario la scelta più appropriata sarà

di bruciare o tritare i dati. Nell'eventualità di un decesso o un incidente grave il terapeuta di MTC dovrà prendere le dovute precauzioni nel conservare e trasmettere i dati del paziente in modo sicuro.

14. Se le descrizioni dei casi clinici non sono state redatte in una delle nazionali svizzere, sarà compito del terapeuta di MTC farle tradurre per intero qualora la documentazione venga richiesta dall'associazione professionale o dal paziente - in caso di reclami o per motivi ufficiali.

### **Conferimento di obblighi professionali**

15. Se si conferiscono gli obblighi professionali ad un altro professionista di MTC, il terapeuta di MTC dovrà accertarsi che l'attività del collega sia svolta con la dovuta accuratezza. Il terapeuta che delega il trattamento del paziente ad un collega dovrà verificare attentamente che quest'ultimo abbia le necessarie qualifiche e che le prestazioni avvengano con il consenso del paziente.

### **Assenza dallo studio**

16. Il terapeuta di MTC che si assenta dallo studio per un lungo periodo ha l'obbligo di informare i pazienti e indicare un centro in cui ottenere un trattamento adeguato durante la propria assenza. Alternativamente, egli potrà farsi sostituire da un collega adeguatamente formato e qualificato. Prima del pensionamento il terapeuta di MTC deve informare i pazienti e fornire il recapito di altri professionisti in zona con qualifica equivalente, oltre a comunicare loro dove si trova la documentazione originale che li riguarda.

### **Aggiornamento professionale continuo**

17. Il terapeuta di MTC deve ampliare le conoscenze specialistiche e perfezionare le tecniche terapeutiche frequentando un dato numero di ore di formazione continua. Le modalità con cui svolgere l'aggiornamento professionale sono state fissate nel regolamento sulla formazione continua della Associazione Professionale Svizzera di MTC.

## **LIMITAZIONI ETICHE NEL RAPPORTO CON I PAZIENTI**

### **Rapporti inadeguati con il paziente**

18. Il terapeuta di MTC non può avere alcun tipo di relazione sessuale con il paziente e deve essere consapevole dei pericoli derivanti da un eventuale coinvolgimento emotivo. Il professionista che realizza di essere coinvolto in una relazione a sfondo sessuale o con implicazioni emotive deve cessare il rapporto professionale e consigliare al paziente di proseguire il trattamento presso un altro terapeuta.

19. In presenza di segnali che lascino intendere un coinvolgimento del paziente nei confronti del terapeuta, quest'ultimo dovrà affrontare la situazione parlandone con l'interessato e, se necessario, troncando il rapporto professionale. Il professionista dovrà valutare se segnalare quanto accaduto all'associazione professionale oppure consultare un collega, sempre tutelando l'anonimato del paziente.
20. Il terapeuta di MTC deve accertarsi che il comportamento nei confronti del paziente corrisponda sempre a criteri di professionalità e non dia in alcun caso adito a malintesi o fraintendimenti. Persino un gesto, un contatto fisico superfluo, allusioni di tipo verbale o ammiccamenti possono essere facilmente interpretati come molestie o abusi.
21. Il terapeuta di MTC deve allestire uno spazio apposito in cui il paziente potrà spogliarsi ai fini del trattamento, provvedendo a cambiare regolarmente il rivestimento del lettino terapeutico.
22. Può accadere che il terapeuta di MTC debba curare un parente o una persona cui è legato da un rapporto di amicizia; ciò non presenta alcun problema purché si faccia una distinzione tra il rapporto di amicizia e il rapporto professionale.
23. Il terapeuta di MTC deve garantire che relazioni di qualsiasi tipo - passate, presenti o eventualmente future - non interferiscano con gli obblighi professionali ed evitare qualsiasi comportamento che dia adito a fraintendimenti.

## OBBLIGHI PREVISTI PER LEGGE

### Consenso del paziente

24. Il terapeuta di MTC deve spiegare al paziente il metodo e il trattamento che intende applicare e che questi ha il diritto di accettare o rifiutare. Il paziente dovrà fornire il proprio consenso al trattamento, fermo restando che questo potrà essere revocato in qualsiasi momento.
25. Il consenso deve essere libero, informato e fornito da una persona maggiorenne. Seppur intuibile dal comportamento del paziente (il fatto di presentarsi all'appuntamento e di coricarsi sul lettino), esso dovrà essere richiesto esplicitamente dal terapeuta di MTC, se necessario per iscritto, e accertandosi che il paziente abbia compreso la terapia proposta. Ciò è particolarmente importante laddove il trattamento interessi parti sensibili del corpo (un modulo apposito si trova nella sezione "down-

load” del sito della Associazione Professionale Svizzera di MTC). È vivamente consigliato di registrare le informazioni principali nella documentazione riguardante il paziente.

26. Il terapeuta di MTC è tenuto a conservare la documentazione relativa ai consensi e alle autorizzazioni riguardanti i trattamenti di lunga durata, le tecniche e i procedimenti terapeutici adottati.
27. Le autorizzazioni non possono essere delegate al personale di segreteria né ad assistenti non qualificati. Il consenso informato presuppone che il terapeuta (o un collega con apposita qualifica) illustri il metodo terapeutico, rimanga a disposizione per eventuali domande e si accerti che il paziente abbia compreso.

### **Consenso di pazienti minorenni**

28. Se il paziente è minorenne per la legge svizzera, il terapeuta di MTC deve richiedere il consenso ai genitori o ai rappresentanti legali. In assenza di consenso, il terapeuta non può proporre alcun trattamento terapeutico.
29. Il professionista di MTC deve essere inoltre consapevole che il rifiuto del trattamento da parte di un minorenne può avere valore giuridico anche laddove l'adulto abbia dato il proprio consenso. In caso di dubbi rivolgersi all'associazione professionale o richiedere una consulenza giuridica prima di iniziare il trattamento.
30. Se si effettua un trattamento su un paziente minorenne secondo la legge svizzera, il terapeuta di MTC dovrà attenersi alle indicazioni dei genitori - o di chi ne fa le veci - e chiedere se desiderano assistere alla terapia.

### **Riservatezza**

31. Il terapeuta di MTC ha il dovere di trattare con la massima discrezione tutte le informazioni - mediche o altro - relative al paziente; informazioni la cui trasmissione a terzi potrà avvenire solo su consenso esplicito da parte dell'interessato. Lo stesso vale per tutte le diagnosi effettuate. Tale obbligo, che permane anche dopo il decesso del paziente, vale anche per il personale dipendente dello studio.
32. Il fatto che il paziente si rechi nello studio del terapeuta per una consultazione è da considerarsi riservato. Inoltre, il terapeuta di MTC non deve dare per scontato che i dettagli relativi al caso di un paziente siano oggetto di conversazione con il proprio partner o i propri familiari se non è stato fornito un consenso esplicito a farlo.

### **Divulgazione senza consenso**

33. La divulgazione senza consenso può essere necessaria nell'interesse della collettività qualora l'obbligo del terapeuta di MTC nei confronti di quest'ultima prevalga

sull'obbligo di riservatezza nei confronti del paziente. Tale situazione potrebbe verificarsi laddove il paziente metta in grave pericolo se stesso o terzi, ad esempio cercando di compiere un atto violento o criminale, oppure omettendo di segnalare una malattia soggetta a notifica obbligatoria. È consigliabile rivolgersi sempre all'associazione professionale o richiedere una consulenza legale prima di trasmettere informazioni senza il consenso del paziente.

34. Può accadere che un tribunale disponga la divulgazione di informazioni sul paziente da parte del terapeuta di MTC. In tal caso, è consentito rivelare solo le informazioni essenziali ai fini del processo in questione. Qualora venga avanzata tale richiesta, il terapeuta dovrà mettersi in contatto con la Associazione Professionale Svizzera di MTC per chiarire il procedimento da adottare.

## OBBLIGHI COMMERCIALI

### Disposizioni relative alla pubblicità

35. La pubblicità deve soddisfare criteri di conformità all'ordinamento giuridico, adeguatezza, correttezza e veridicità, nonché aderire alle direttive emanate dalla Confederazione, il cantone di competenza e l'associazione professionale. I messaggi pubblicitari possono contenere informazioni riguardanti qualifiche e interessi del terapeuta non inerenti alla MTC, ma non affermazioni che esaltino la presunta superiorità del terapeuta o svalutino altri colleghi o figure professionali.

36. La pubblicità non deve essere ingannevole o illusoria. Non deve essere sensazionalistica né contenere affermazioni che siano prive di fondamento, pretenziose o bizzarre. I contenuti e la forma con cui viene divulgata devono essere realizzati in modo tale da non risultare molesti per i potenziali clienti. La pubblicità non deve suscitare aspettative infondate sulla durata o la modalità del trattamento o l'eventuale attenuazione di determinate patologie. Affermazioni sulla guarigione di determinate patologie, contrariamente all'attenuazione dei sintomi, sono severamente vietate.

Ecco le direttive stabilite dalla Associazione Professionale Svizzera di MTC:

- la pubblicità non deve promettere la guarigione
- è possibile applicare sconti tariffari non superiori al 20% nell'ambito di iniziative promozionali della durata massima di 14 giorni l'anno, e solo ed esclusivamente per un primo trattamento
- astenersi dal pubblicizzare trattamenti gratuiti (è possibile effettuare una diagnosi gratuita del polso e della lingua, nonché fornire informazioni gratuite per una durata massima di 20 minuti)

### **Affissione e distribuzione di materiale pubblicitario**

37. Il terapeuta di MTC deve accertarsi che gli annunci pubblicitari compaiano in contesti adeguati - riducendo così al minimo la probabilità di intaccare l'immagine della professione - e che vengano divulgati secondo criteri professionali.

### **Attività di tipo finanziario e commerciale**

38. Il terapeuta di MTC deve fare una chiara distinzione tra l'applicazione di metodiche della Medicina Tradizionale Cinese e l'esercizio di attività commerciali. Non deve mai nascere il sospetto che interessi commerciali di qualsiasi tipo possano influire sul comportamento e l'assistenza nei confronti del paziente.

39. È del tutto immorale decantare un prodotto per ragioni esclusivamente commerciali. Il terapeuta di MTC che vende un prodotto o consiglia una determinata prestazione deve farlo con la certezza che questo giovi alla salute del paziente e con la sicurezza di avere le qualifiche necessarie per suggerire tale prodotto o prestazione. Il terapeuta deve avere ben chiaro che gli interessi economici, di qualsiasi natura essi siano, non devono influire sull'assistenza o il trattamento suggerito al paziente.

40. Prima di vendere un prodotto o raccomandare una prestazione che apporti profitto, il terapeuta è tenuto a comunicare al paziente il proprio interesse lucrativo. Il terapeuta di MTC deve sincerarsi che il paziente riesca a distinguere tra la prescrizione e la commercializzazione di un prodotto.

41. Il terapeuta di MTC non deve incoraggiare il paziente a dargli, prestargli o lasciargli in eredità denaro o regali dai quali trarrà direttamente o indirettamente profitto. Inoltre, il terapeuta non deve persuadere in alcun modo il paziente o la sua famiglia a fare offerte a persone o organizzazioni terze.

## **OBBLIGHI PER GLI STUDI CHE PROPONGONO PIÙ DISCIPLINE SPECIALISTICHE**

### **Adesione ad altre organizzazioni professionali**

42. L'adesione del terapeuta di MTC ad altre associazioni professionali le cui direttive etiche differiscono da quelle qui descritte non esime lo stesso dall'ottemperare al presente codice deontologico e professionale.

### **Pratica di altre terapie**

43. Il terapeuta che pratica altre terapie oltre alla MTC deve aver conseguito una apposita formazione. Utilizzare altri metodi terapeutici senza possedere una formazione adeguata costituisce una violazione delle presenti direttive di etica deontologica.

### **Utilizzo di altre tecniche, complementi o apparecchiature aggiuntive ai metodi della Medicina Tradizionale Cinese**

44. Il terapeuta di MTC che utilizzi tecniche, complementi o apparecchiature estranee alle metodiche proprie alla Medicina Tradizionale Cinese è tenuto a informare il paziente. Si raccomanda inoltre di accertarsi del possesso di qualifiche sufficienti, nonché di un'assicurazione adeguata, e di documentare il consenso dei pazienti all'utilizzo dei trattamenti proposti.

### **Utilizzo del titolo di dottore**

45. L'utilizzo del titolo di "dottore" da parte dei soci, che sia abbreviato nei messaggi pubblicitari presenti nello studio e riferiti alla propria persona, o adottato come titolo con cui altri si rivolgono al professionista di Medicina Tradizionale Cinese, non è consentito laddove sottintenda l'appartenenza all'albo dei medici con diploma riconosciuto in Svizzera.

46. Non è ammesso che forme di cortesia, titoli di dottore in altre discipline o qualifiche di agopuntore conseguite dopo gli studi siano alla base dell'abbreviazione del titolo di "dottore" da parte dei professionisti che esercitano la Medicina Tradizionale Cinese.

### **Trattamento di animali**

47. Il terapeuta di MTC sprovvisto di formazione in agopuntura veterinaria e veterinaria cinese non può svolgere trattamenti su animali ed è tenuto a non superare i limiti imposti dalle proprie competenze. Il terapeuta di MTC deve agire conformemente alle leggi vigenti in Svizzera e nel cantone in cui esercita la professione.

## **RAPPORTI CON I COLLEGHI**

### **Rapporti con altri terapeuti**

In questa sezione tratteremo la definizione di "terapeuta" riferendoci all'insieme dei soci professionisti che operano nel sistema sanitario, inclusi coloro che praticano le metodiche della Medicina Tradizionale Cinese e non appartengono ad associazioni aderenti alla Associazione europea di Medicina Tradizionale Cinese (ETCMA).

48. Il comportamento da tenere tra terapeuti deve ispirarsi al principio di reciproco rispetto e considerazione.
49. Il terapeuta non deve persuadere i pazienti di un altro collega a farsi curare da lui.
50. Il terapeuta che tratta il paziente di un collega assente per ferie, malattia o altro, dovrà incoraggiare il paziente a ritornare dal suo specialista abituale non appena quest'ultimo potrà riceverlo di nuovo. Il terapeuta non deve cercare di accaparrarsi il paziente né direttamente né indirettamente, ad esempio proseguendo il trattamento come se niente fosse.
51. La volontà del paziente prevale su tutto il resto: se egli decide di cambiare terapeuta, è buona norma e nel suo interesse che i professionisti coinvolti ne discutano e, dopo averne ottenuto il consenso, si scambino informazioni importanti sulla persona in questione.

### **Rapporti con i medici**

52. È buona prassi curare i contatti con i medici con i quali si hanno pazienti in comune. Il terapeuta di MTC dovrebbe confermare al medico che l'interessato è venuto nel suo studio. Se il paziente viene alla consultazione senza esser stato indirizzato dal medico di base, è buona norma che quest'ultimo venga informato con il consenso del paziente.

### **Critiche ad altri terapeuti**

53. Il terapeuta di MTC che assiste a critiche rivolte ad altri colleghi deve reagire sempre con discrezione e professionalità e usare la massima cautela nell'esprimere la propria opinione - indipendentemente dal fatto che il collega oggetto di critiche sia socio ETCMA o meno. Lo stesso principio vale se è egli stesso ad esprimere un giudizio critico su altri terapeuti – a prescindere dal settore in cui esercitano.
54. È auspicabile che il terapeuta di MTC agisca con onestà, discrezione e rispetto nei confronti delle opinioni altrui. Egli è autorizzato a esprimere la propria opinione sulla buona prassi clinica su riviste specializzate, durante seminari, ecc. Tuttavia, il terapeuta di MTC non deve criticare direttamente o indirettamente altre discipline mediche o professionisti di altre branche affini, né oltrepassare i limiti consentiti dal dibattito scientifico.
55. In caso di controversie tra terapeuti di MTC rivolgersi in primo luogo al Consiglio di direzione della Associazione Professionale Svizzera di MTC e sottoporsi al suo giudizio.

### **Perplessità riguardo al comportamento di altri terapeuti**

56. Se il terapeuta di MTC ha chiari indizi o viene a sapere da fonti attendibili che il paziente è in pericolo a causa del comportamento, dello stato di salute o delle scarse competenze di un collega, egli ha il dovere di intervenire per tutelare la sicurezza del paziente. Se necessario, il terapeuta dovrà segnalare la situazione all'associazione professionale o alle autorità competenti.
57. Il terapeuta di MTC dovrà ottenere il consenso del paziente prima di trasmettere le informazioni riservate fornite dal medesimo in relazione all'evento. L'assenza del consenso è ritenuta accettabile solo in casi assolutamente eccezionali - ad esempio, se prevale la responsabilità nei confronti della collettività.

## **OBBLIGHI IN QUALITÀ DI DOCENTE**

### **Conferenze aperte al pubblico**

58. Sono consentite le conferenze rivolte alle professioni mediche, al personale ausiliario o a un pubblico più ampio, il cui obiettivo sia di illustrare il lavoro dei professionisti di MTC e l'ampio ventaglio dei servizi offerti. Tali conferenze devono avere uno scopo esclusivamente informativo - non possono essere annunciate come formazioni in Medicina Tradizionale Cinese e non si deve indurre il pubblico a pensare che siano tali.

### **Assistenti e osservatori**

59. È consentito accogliere nello studio di MTC studenti o eventuali futuri studenti di Medicina Tradizionale Cinese, o altre persone nel ruolo di osservatori. La presenza di un osservatore è possibile solo su esplicita approvazione del paziente – che non si sentirà così obbligato a subire la presenza di un estraneo.

### **Ricerca**

60. Il terapeuta di MTC che partecipa a studi in cui sono coinvolti i pazienti dovrà richiedere l'autorizzazione a un comitato per le questioni di etica della ricerca. Egli dovrà inoltre ottenere il consenso dei pazienti interessati. Il terapeuta deve innanzitutto accertarsi che la prevenzione nei confronti del paziente non venga compromessa dagli obiettivi della ricerca.
61. Il terapeuta di MTC deve inoltre garantire il rispetto dei dati del paziente durante la trasmissione o la pubblicazione dei risultati della ricerca. Qualora non sia possibile raggrupparli in modo tale da rispettare l'anonimato dei singoli pazienti, il consenso all'utilizzo degli stessi dovrà basarsi sulla comunicazione di tutti i dettagli riguardanti la diffusione, la pubblicazione e la proprietà di suddetti risultati. Se il paziente si oppone alla pubblicazione, la sua decisione dovrà essere rispettata.

## Allegato 1

# DIRETTIVE PER IL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE

Il presente allegato si basa sulla presa di posizione della Associazione Professionale Svizzera di MTC nei confronti delle casse malati di aprile 2018 e precisa le disposizioni previste dalle direttive etiche per garantire il benessere del paziente.

## a) FATTURARE MEDIANTE CODICE RCC

1. Il codice RCC è personale e si deve utilizzare solo per la fatturazione di prestazioni fornite dal titolare dello stesso codice.
2. Non è consentito fatturare prestazioni di terapeuti diversi utilizzando il medesimo codice RCC.
3. Se l'Associazione Professionale Svizzera di MTC viene a conoscenza di suddette pratiche le segnala agli enti competenti, oltre a riservarsi la facoltà di intraprendere misure disciplinari che possono comportare la radiazione dall'associazione.

## b) METODO TERAPEUTICO, FREQUENZA E DURATA

### 1. Principio

Lo specialista sceglie il metodo terapeutico e la frequenza delle sedute con l'obiettivo di offrire il trattamento più efficace possibile (art. 6 delle direttive di etica deontologica). Il numero di trattamenti dipende inoltre dai seguenti fattori:

- costituzione del paziente
- indicazioni
- cronicità e gravità del disturbo/malattia

Il ricorso a metodiche o a trattamenti terapeutici superflui è scorretto e va contro gli interessi del paziente e del fornitore di prestazioni, ossia dell'intera collettività. Tale comportamento rappresenta inoltre una grave violazione delle presenti direttive.

### 2. Disturbi acuti

2.1 In caso di disturbi acuti, inizialmente potrebbero essere necessari 1-3 trattamenti settimanali.

2.2 In genere, se il disturbo migliora si passa a un solo trattamento settimanale.

- 2.3 Successivamente, in una fase di mantenimento e consolidamento della terapia, saranno sufficienti 1-2 trattamenti mensili.
  - 2.4 Dopo 4 trattamenti si dovrebbe osservare un primo miglioramento delle condizioni del paziente. La terapia di una malattia acuta dovrebbe concludersi dopo 12 trattamenti.
3. Disturbi cronici
- 3.1 Un trattamento di una volta a settimana è frequente per i disturbi cronici.
  - 3.2 Successivamente, in una fase di mantenimento e consolidamento della terapia, saranno sufficienti 1-2 trattamenti mensili.
  - 3.3 In caso di malattie croniche può essere necessario anche un trattamento di lunga durata con cadenza settimanale o bisettimanale; è invece controproducente interrompere prematuramente la terapia.

## c) TRATTAMENTI PARALLELI / TRATTAMENTO SIMULTANEO DI PIÙ PAZIENTI

Come avviene per la medicina scolastica, a seconda dell'associazione delle varie metodiche anche in MTC è possibile effettuare trattamenti protratti nel tempo. Tale pratica non deve limitare in nessun modo l'obbligo di accuratezza del terapeuta nei confronti del paziente. L'obbligo di accuratezza è descritto negli articoli 1 e 3 delle presenti direttive.

L'Associazione Professionale Svizzera di MTC prende chiaramente le distanze dai trattamenti protratti nel tempo eseguiti simultaneamente su oltre 2 pazienti poiché in tal caso viene a diminuire l'accuratezza da parte del terapeuta.

## d) SCELTA E COMBINAZIONE DEI METODI TERAPEUTICI

La scelta o la combinazione di più metodiche terapeutiche è legata alle competenze dello specialista ed è influenzata dai seguenti fattori:

- costituzione del paziente
- indicazioni
- cronicità e gravità del disturbo/malattia

1. Lo specialista verifica con cadenza regolare se la terapia è adeguata al caso.
2. Lo specialista ottimizza costantemente la terapia anche in considerazione del rapporto costi/benefici del metodo prescelto, ciò senza mai sottovalutare o trascurare il benessere del paziente.
3. Il ricorso a metodiche o a trattamenti terapeutici superflui è scorretto e va contro gli interessi del paziente e del fornitore di prestazioni, ossia dell'intera collettività.
4. Qualora la MTC non risulti più adeguata a migliorare le condizioni di salute del paziente, lo specialista dovrà sollecitarlo tempestivamente a ricercare altri trattamenti (art. 4 e 5 delle direttive di etica deontologica).